



CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Delibera n. 55/2015/SRCPIE/PAR

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.	Mario Pischedda	Presidente
Dott.	Giuseppe Maria MEZZAPESA	Consigliere relatore
Dott.ssa	Alessandra OLESSINA	Primo Referendario
Dott.	Massimo VALERO	Primo Referendario
Dott.	Adriano GRIBAUDO	Primo Referendario
Dott.	Cristiano BALDI	Referendario

Nell'adunanza 24 marzo 2015;

Vista la richiesta proveniente dal Sindaco del **Comune di Villata**, trasmessa per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali del Piemonte, e pervenuta in data 6 febbraio 2015;

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, comma 8;

Vista l'atto d'indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010;

Vista l'Ordinanza con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna seduta e ha nominato relatore il Consigliere Giuseppe Maria Mezzapesa;

Udito il relatore;

Ritenuto in

FATTO

Il Comune istante, nell'anno 2011, ha ricevuto un lascito pari a circa 390.000 euro da parte di un privato, da destinarsi esclusivamente alla scuola dell'infanzia presente sul territorio dello stesso Ente.

Detta somma, non del tutto utilizzata, è confluita a rendiconto 2012, nell'avanzo di amministrazione vincolato, ove si troverebbe tutt'ora.

Al momento del lascito il Comune non era ancora soggetto al patto di stabilità.

Precisa ancora l'Ente istante che, dal 2007, fa parte dell'*Unione tra i Comuni di San Nazzaro Sezia e Villata* tra le cui funzioni rientra la gestione dell'istruzione, edilizia scolastica inclusa.

La somma residua del lascito, dunque, potrà essere utilizzata, stando a quanto riferito dal Comune, solo dall'Unione che gestisce la relativa funzione, previo conferimento alla stessa della donazione in parola.

Precisa ulteriormente l'Ente che il lascito è ancora presente nelle casse comunali e che la scuola materna necessita di una urgente ristrutturazione e di un ampliamento possibili solo attraverso l'utilizzo di dette somme (non essendosi ottenuti i cofinanziamenti richiesti per un progetto governativo di edilizia scolastica).

Tanto premesso, l'Ente chiede se il conferimento di capitale all'Unione possa essere ritenuto esente dal patto di stabilità o se vi sia il rischio che lo stesso venga considerato quale forma di elusione.

DIRITTO

La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è prevista dall'art. 7, comma 8, della Legge n. 131 del 2003 che, innovando nel sistema delle tradizionali funzioni della Corte dei conti, dispone che le regioni, i comuni, le province e le città metropolitane possano chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica.

Ammissibilità:

Con atto del 27 aprile 2004, la Sezione delle Autonomie ha dettato gli indirizzi e i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, evidenziando, in particolare, i soggetti legittimati alla richiesta e l'ambito oggettivo della funzione.

Preliminarmente occorre dunque valutare l'ammissibilità dell'istanza in oggetto, avendo anche riguardo alle precisazioni fornite dalla Sezione delle Autonomie

(delibera 10 marzo 2006, n. 5) e dalle Sezioni Riunite in sede di controllo (delibera 17 novembre 2010, n. 54).

Sotto il profilo soggettivo, la presente richiesta di parere è ammissibile in quanto proviene da un Comune, è stata sottoscritta dal Sindaco, legale rappresentante dell'Ente, come tale capace di manifestarne la volontà, ed è stata trasmessa per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali.

Parimenti si riscontra l'ammissibilità oggettiva, trattandosi di questione attinente la corretta applicazione di norme recanti l'applicazione del patto di stabilità, materia riconducibile alla contabilità pubblica come definita dalle sopra citate delibere.

Merito:

In via preliminare si precisa che la decisione in ordine all'applicazione in concreto delle disposizioni in materia di contabilità pubblica è di esclusiva competenza dell'ente locale, rientrando nella discrezionalità e responsabilità dell'amministrazione che tuttavia potrà orientare la sua decisione in base al contenuto della presente deliberazione.

Si precisa ulteriormente che le circostanze dichiarate (quali l'utilizzazione negli anni pregressi delle somme in parola e l'imputazione della parte residua nell'avanzo di amministrazione vincolato) saranno oggetto di verifica nell'ambito degli ordinari controlli che la legge intesta a questa Sezione regionale di controllo.

Tanto chiarito, con particolare riferimento a quanto rappresentato dall'Ente, venendo in rilievo anche questioni che esulano dalla competenza di questa Corte (quali la possibilità di conferimento del lascito in parola a soggetto diverso dal Comune), appare necessario circoscrivere il contenuto del quesito, così sintetizzabile: se possa considerarsi esente dal patto di stabilità interno il

conferimento di capitale effettuato a favore dell'Unione cui l'Ente partecipa, al fine di consentire interventi di edilizia scolastica gestiti da quest'ultima in via esclusiva.

In primo luogo si ricorda che, a decorrere dall'esercizio 2013 sono assoggettati al patto di stabilità interno anche i Comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, come disposto dal comma 1 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183. Anche per gli anni successivi (in particolare per il 2015 cfr. art. 1, commi 489 e ss. della legge n. 190/2014 che modifica la citata legge n. 183/2011) l'obiettivo programmatico da assegnare a ciascun ente è rappresentato dal saldo finanziario tra le entrate finali e le spese finali (al netto delle riscossioni e concessioni di crediti), calcolato in termini di competenza mista, ovvero assumendo, per la parte corrente, gli accertamenti e gli impegni e, per la parte in conto capitale, gli incassi e i pagamenti. Il conferimento di capitale rappresentato, andrebbe pertanto computato alla stregua delle regole sinteticamente ricordate.

Peraltro, le Sezioni Riunite in sede di controllo (delibera n. 6 del 25 gennaio 2011) hanno affermato che la disciplina legislativa relativa al Patto di stabilità interno rientra fra le disposizioni di coordinamento della finanza pubblica ed è applicativa di principi diretti a favorire il rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Come tale è da ritenersi norma di stretta interpretazione che definisce in modo univoco quali siano le voci che devono essere utilizzate per effettuare il calcolo dell'obiettivo che ciascun ente locale deve raggiungere. Come da ultimo precisato anche da questa Sezione regionale (cfr. del. n. 266 del 25 novembre 2014), *"in materia di esclusioni dal patto di stabilità interno vige dunque il principio di tassatività"*.

Nella delibera da ultimo richiamata si è già avuto modo di evidenziare che *"l'articolo 31 dai commi 7 sino al 16 della l. n. 183 del 2011 ripropone l'esclusione dal saldo,*

valido ai fini del patto di stabilità interno, di una serie di specifiche tipologie di entrate e di spese, essenzialmente già previste in previgenti testi normativi. A tali esclusioni se ne aggiungono ulteriori introdotte dall'articolo 2, comma 6, del D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2012, n. 122, nonché dall'articolo 1, comma 283, della Legge di stabilità 2013. Il comma 17 del menzionato art. 31 ha abrogato tutte le disposizioni che individuano esclusioni di entrate o di spese dai saldi rilevanti ai fini del patto di stabilità interno precedenti alla Legge di stabilità 2012 e non previste espressamente dall'articolo in questione. Ne consegue, dunque, che non sono consentite esclusioni dal patto di stabilità interno di entrate o di spese diverse da quelle previste dalle norme sopra richiamate, atteso che ogni esclusione richiede uno specifico intervento legislativo che si faccia carico di rinvenire le adeguate risorse compensative a salvaguardia degli equilibri di finanza pubblica. (Corte Conti, sez. reg. contr. Piemonte, n. 20.11.2013, n. 389; cfr. Circolare M.E.F. 18.2.2014 n. 6) ”.

Per completezza va in ogni caso ricordato come il legislatore abbia previsto previsioni specifiche per l'edilizia scolastica. In particolare, l'art. 31, comma 14 ter della legge n. 183/2011, ha stabilito che *“per gli anni 2014 e 2015, nel saldo finanziario espresso in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese sostenute dai comuni per interventi di edilizia scolastica. L'esclusione opera nel limite massimo di 122 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. I comuni beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro il 15 giugno 2014”.*

La previsione di una disciplina eccezionale per gli interventi in materia, da applicarsi nel rispetto di una precipua procedura ed all'interno di limiti finanziari determinati, conferma l'inderogabilità delle previsioni generali.

P.Q.M.

Nelle considerazioni che precedono è espresso il parere della Sezione.

Dispone che la presente deliberazione venga trasmessa, a cura della Segreteria, al Comune richiedente.

Così deliberato in Torino nell'adunanza del 24 marzo 2015.

Il Relatore
F.to Giuseppe Maria MEZZAPESA

Il Presidente
F.to Mario PISCHEDDA

Depositato in Segreteria il 25/03/2015
Il Funzionario Preposto
F.to Federico SOLA